

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

#### **Art. 762 Termine**

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.